

Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2.

Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il livello della remunerazione degli organi gestionali delle società di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Regione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la procedura per la sua determinazione nonché il numero dei componenti regionali nei relativi consigli di amministrazione.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì alle società di capitali controllate o partecipate congiuntamente dalla Regione e dagli enti locali, allorquando la misura della partecipazione regionale risulti pari o prevalente rispetto a quella detenuta dagli enti locali nel loro complesso, nonché alle società controllate da Finpiemonte s.p.a. e da Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..
3. Relativamente alle società, in cui la partecipazione regionale è inferiore a quella complessivamente detenuta dagli enti locali, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, commi 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) nonché, in quanto con essa compatibile, quella di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

(Compatibilità del regime retributivo dei componenti degli organi gestionali e modalità di determinazione)

1. L'importo complessivo da destinare, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile, alla remunerazione dell'organo gestionale delle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, deve risultare coerente con il rispetto dei seguenti limiti:
 - a) il trattamento retributivo lordo annuo, onnicomprensivo, del Presidente del consiglio di amministrazione e degli amministratori esecutivi non può, in nessun caso, superare il 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le società di particolare complessità, della indennità di carica spettante al Presidente della Giunta regionale;
 - b) la retribuzione dei rimanenti componenti il consiglio di amministrazione, anche se investiti di particolare cariche, consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono, in ogni caso, superare l'importo unitario di 300,00 euro. Tale importo è soggetto ad aggiornamento, da parte della Giunta regionale, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, gli statuti delle società devono conformarsi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, prefigurando l'obbligo e l'esclusiva competenza dell'assemblea ad individuare il tetto retributivo in una misura con esso compatibile.

3. La Giunta regionale provvede ad individuare, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche ed organizzative dell'impresa, un indice variabile di complessità gestionale, da attribuire a ciascuna società ed a cui rapportare la concreta determinazione dell'ammontare del relativo monte retributivo e del gettone di presenza.

4. Il rappresentante regionale chiamato a concorrere col proprio voto alla formazione della volontà dell'assemblea dei soci in merito alla concreta determinazione del livello retributivo degli amministratori deve necessariamente attenersi alle specifiche istruzioni espresse al riguardo dall'organo giuntale in applicazione dei criteri generali di cui al comma 3 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Art. 3.

(Remunerazione incentivante)

1. Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del codice civile, per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve configurarsi quale indennità legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società dimostrata attraverso il miglioramento dell'indice del valore economico aggiunto (Economic Value Added - EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente indicati dal consiglio stesso con il consenso degli azionisti.

2. I fringe benefit riconosciuti agli amministratori esecutivi non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo determinato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.

3. La prestazione degli amministratori deve essere, in via ordinaria, valutata nel medio termine con riferimento ai risultati conseguiti nel triennio di normale durata in carica.

4. Non sono ammessi contratti di incentivo che contemplino remunerazioni in azioni, opzioni su azioni o altri diritti di acquisto di azioni né contratti di amministrazione che prevedano retribuzioni differite al momento di cessazione dall'incarico ovvero in caso di recesso anticipato.

Art. 4.

(Trasparenza)

1. La relazione sulla gestione nelle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 che non siano esonerate dall'obbligo della sua redazione deve indicare, oltre a quanto stabilito dall'articolo 2428 del codice civile, le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;

b) l'entità della componente variabile della retribuzione riconosciuta agli amministratori esecutivi ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;

c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;

d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

2. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori devono figurare anche sul sito informatico della società.

3. L'onere informativo di cui ai commi 1 e 2 deve trovare riscontro nella previsione di apposita clausola statutaria da approvare nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2.

Art. 5.

(Organi gestionali e di controllo)

1. Fatta eccezione per la Finpiemonte s.p.a., nel cui consiglio di amministrazione possono essere presenti fino a cinque membri di nomina regionale, e per la Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, la componente regionale nei rispettivi consigli di amministrazione non può eccedere i tre membri.

2. Nelle società di cui all'articolo 1, comma 2, il numero degli amministratori complessivamente espressi dalla Regione e dagli enti locali non può essere superiore a cinque.

3. Gli statuti societari e gli eventuali patti parasociali devono essere adeguati o rinegoziati in senso conforme entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2.

4. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società in cui sia prevista statutariamente la gratuità di tutti gli incarichi gestionali o almeno di quelli diversi da Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore esecutivo.

5. Nelle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 6.

(Ineleggibilità ad amministratore)

1. L'aver concorso per tre esercizi consecutivi, nella veste di amministratore di società, alla chiusura del conto economico in perdita, ad eccezione del caso in cui l'entità della perdita risulti più contenuta di quella eventualmente e mediamente riscontrata dalla medesima società nel triennio precedente l'assunzione dell'incarico, comporta, per un periodo di tre anni, aumentato a cinque per chi abbia rivestito la carica di amministratore esecutivo, l'impossibilità ad assumere, per conto regionale, un nuovo incarico gestionale nelle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e nelle altre società partecipate dalla Regione.

2. La preclusione temporanea di cui al comma 1 viene elevata rispettivamente a cinque e otto anni ai fini dell'assunzione dell'incarico di amministratore esecutivo.

Art. 7.

(Direttori generali)

1. Il trattamento retributivo massimo complessivo, comprensivo della quota di cui al comma 2, spettante ai direttori generali delle società di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non può eccedere quello riconosciuto ai direttori regionali ovvero, se superiore, il minimo previsto, per i dirigenti, dal contratto collettivo di categoria di appartenenza del settore di attività della società di riferimento.

2. Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso riconosciuto ai sensi del comma 1, va corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli da stabilirsi ai sensi dell'articolo 3.

3. I fringe benefit riconosciuti ai direttori generali non possono superare il 10 per cento del trattamento retributivo lordo annuo di cui al comma 1.

4. Gli statuti societari devono essere adeguati in senso conforme entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o comunque entro un anno dalla nuova acquisizione da parte della Regione di partecipazioni azionarie rilevanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, fermo restando il rispetto dei contratti in corso.

5. Per quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria trova applicazione il divieto di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 8.

(Estensione dell'ambito applicativo)

1. L'ingresso o la permanenza regionale in consorzi, fondazioni, associazioni o in genere in organismi associativi è condizionata all'adozione di regole, anche di natura convenzionale, volte ad assicurare il contenimento delle spese di gestione imputabili ai costi di funzionamento degli organi gestionali.

2. In quanto compatibili, trovano applicazione anche rispetto ai soggetti di cui al comma 1, le regole ed i limiti desumibili dalla disciplina retributiva prevista dalla presente legge per le società partecipate ed in particolare, per quanto attiene ai limiti quantitativi, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 7 e, per quanto concerne il principio della necessaria correlazione con i risultati raggiunti, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7.

3. L'adozione della disciplina di cui al comma 1, ovvero la verifica dell'esistenza di presidi alternativi già idonei a garantirne le finalità, deve intervenire nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Monitoraggio e pubblicità)

1. La Giunta regionale adotta le iniziative più idonee al fine di rendere di immediata e agevole conoscibilità l'entità complessiva dei flussi finanziari intercorrenti fra la Regione e ciascuno dei soggetti di cui agli articoli 1 e 8, attivando altresì le misure, anche di natura organizzativa, ritenute più opportune al fine di monitorare le dinamiche retributive dei relativi organi gestionali assicurandone la diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito informatico.

2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione avente per oggetto :

a) i costi di funzionamento degli organi gestionali delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale evidenziandone le criticità ed i rimedi adottati o adottandi ;

b) il rispetto dei termini previsti per gli adeguamenti statutari e per gli adempimenti previsti all'interno degli articoli precedenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 456

Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 21 giugno 2007.
- Assegnato alla I commissione in sede referente in data 22 giugno 2007.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 16 settembre 2009 con relazione di Elio Rostagno.
- Approvato in aula il 2 febbraio 2010 con 35 voti favorevoli e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2359 del codice civile è il seguente :

“Art. 2359. (Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”

- Il testo dell'articolo 1, comma 728 della l. 296/2006 è il seguente :

“728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale¹.”

- Il testo dell'articolo 1, comma 729 della n. 296/2006 è il seguente :

“729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2389 del codice civile è il seguente :

“Art. 2389. (Compensi degli amministratori)

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea [c.c. 2364, n. 3].

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili [c.c. 2431]o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.”.

Nota all'articolo 3

-Vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2428 del codice civile è il seguente :

“Art. 2428. (Relazione sulla gestione)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
 - 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari
- Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.”.